



REGIONE DEL VENETO
Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11
Comitato
previsto ai sensi del II comma dell'art. 27

Argomento n. **432** in data **29.10.2008**

O M I S S I S

P A R E R E

Oggetto: Comune di San Michele al Tagliamento (VE)
Piano Regolatore Generale Comunale - Variante Parziale Settore residenziale
Bibione ed Entroterra
Controdeduzioni
DCC n. 5 del 21.01.2008

PREMESSE:

- Il Comune di San Michele al Tagliamento (VE) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 2362 in data 14.06.1975.
- Con deliberazione della Giunta Regionale n. 6496 del 14.12.1982 è stata approvata una Variante riguardante la zona qualificata come "Entroterra", a nord della Litoranea Veneta, e con deliberazione della Giunta Regionale n. 938 del 26.2.1985 è stata approvata una Variante riguardante la zona di Bibione.
- Con deliberazione di Consiglio n. 100 del 19.10.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante al PRG, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 21893 in data 27.5.2005, acquisita agli atti della Regione in data 7.6.2005.
- La variante al Piano Regolatore Generale, adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 19.10.2004, è stata sottoposta all'esame del Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale il quale ha fatto proprio il parere espresso dal Comitato previsto ai sensi dell'art. 27 della L.R. 11/2004 nella seduta del 14.11.2007, Arg. n. 635, che è stata successivamente approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4038 del 11.12.2007 con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985.

- Con delibera di Giunta Regionale n. 1075 del 06.05.2008 è stato corretto un errore materiale contenuto nel parere allegato alla delibera regionale di cui al precedente punto.
- Con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 21.01.2008 il Comune ha controdedotto alle proposte di modifica che hanno determinato le conclusioni di seguito specificate e in data 11.02.2008 prot. n. 5002 ha trasmesso la deliberazione per l'approvazione definitiva acquisita agli atti della Regione in data 12.02.2008 n. 77783.

LE CONTRODEDUZIONI

Variante n. 7

Sono da ritenersi esaustive le indicazioni formulate dal Comune in sede di controdeduzioni per quanto riguarda il dimensionamento relativo alla variante n. 7 che pertanto si condivide.

Variante n. 10

Per la variante n. 10 (Golf) si osserva che:

- La volumetria residenziale complessivamente proposta non è adeguatamente giustificata sotto il profilo urbanistico in quanto non è legata né a previsioni relative al fabbisogno residenziale del Comune, né a specifiche previsioni legate all'utenza di questo tipo di attrezzatura sportiva e inoltre non è stata prodotta una puntuale verifica del dimensionamento generale del PRG in relazione alle dotazioni minime previste dall'art. 22 della L.R. 61/1985.
- Non sono state precisate le modalità di approvvigionamento idrico e di smaltimento dei reflui e non è stata indicata la collocazione della nuova edificazione in relazione al tessuto edificato esistente; non risulta quindi possibile valutare l'inserimento del nuovo insediamento nel contesto ambientale.
- Non appare infine condivisibile dal punto di vista urbanistico, la motivazione addotta per giustificare la consistente volumetria residenziale proposta, finalizzata ad assicurare la redditività degli investimenti necessari alla realizzazione dell'impianto sportivo privato.
- Si confermano pertanto integralmente le proposte regionali, in particolare lo stralcio della volumetria residenziale non destinata agli ospiti dell'impianto (50.000 mc) e l'ammissibilità della sola volumetria destinata a residenza per gli ospiti e servizi, quantificata in 20.000 mc complessivi a prescindere dall'ampiezza dell'ambito.

Variante n. 16

Sotto il profilo urbanistico, e dal punto di vista del fabbisogno residenziale, l'area si dimostra condivisibile. Tuttavia in questo momento l'interpretazione prevalente sull'art. 35 scheda n. 67 delle NTA del PTRC, e quella relativa alla disciplina congiunta di PTRC e PALALVO, non consentono di pervenire alla approvazione della variante n. 16 per contrasto con norme di livello superiore al PRGC. Allo stato risultano in corso degli approfondimenti interpretativi che qualora portassero a delle diverse valutazioni, il Comune potrà chiedere il riesame della variante.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con quattro voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto

E' DEL PARERE

Che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di San Michele al Tagliamento (VE), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione definitiva ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985, secondo le conclusioni espresse in precedenza e come composta dagli elaborati già visti con DGRV n. 4038 del 11.12.2007.

O M I S S I S

Legge Regionale 23 aprile 2004, n.11
Comitato
previsto ai sensi del II comma dell'art 27
copia conforme all'originale
Consta di n. 2 fogli
Venezia, li 29.10.2008

IL SEGRETARIO
f.to GIUSEPPE MANOLI

IL SEGRETARIO
GIUSEPPE MANOLI

IL PRESIDENTE
f.to Vincenzo Fabris